

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1976 del 18/04/2017
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta CANTINE RIUNITE & CIV Soc.Coop.Agr. - Campagnola Emilia (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2032 del 13/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto APRILE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 26724/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**CANTINE RIUNITE & CIV Soc.Coop.Agr.**" – **Campagnola Emilia.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica di AUA presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**CANTINE RIUNITE & CIV Soc.Coop.Agr.**" avente sede legale in comune di Campegine – Via Brodolini n.24 – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in comune di **Campagnola Emilia – Via Grande n.13/A** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **lavorazione uve, vinificazione, stoccaggio vini**, acquisita agli atti di Arpae con protocollo n.**PGRE/8890** del **09/08/2016** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione del Servizio Territoriale di Reggio Emilia di Arpae, Distretto Nord, Scandiano - Castelnuovo Monti, di protocollo n.PGRE/2017/291 del 12/01/2017;

Vista la nota della Ditta del 3/02/2017, con planimetria della rete fognaria aziendale, acquisita al protocollo n.PGRE/2017/1352 del 07/02/2017;

Visto il nulla osta del Comune di Campagnola Emilia, prot.n. 3814 del 12/04/2017, acquisito al protocollo n.PGRE/2017/4315 del 12/04/2017, ed i pareri di conformità di Ireti Spa ivi allegati, prot.n.RT015492-2016-P del 28/09/2016 e prot.n. RT001234-2017-P del 26/01/2017 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**CANTINE RIUNITE & CIV Soc.Coop.Agr.**" ubicato nel comune di **Campagnola Emilia – Via Grande n.13/A** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot. 23754/49/2015 del 27/04/2015;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

## **Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06**

Oggetto della presente autorizzazione sono due punti di scarico:

- lo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali di depurazione delle acque di lavorazione, acque meteoriche di dilavamento e reflui domestici (scarico S1). Tali reflui prima dello scarico in fognatura sono trattati in un impianto biologico ad ossidazione totale
- lo scarico nella pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali posti sul lato sud e sud-est dello stabilimento (scarico S2), alla cui rete di raccolta si immettono anche le acque dei pluviali del lato del fabbricato posto a sud.

In relazione a quanto precedentemente autorizzato, la Ditta intende effettuare il potenziamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali esistente con attuale funzionamento discontinuo "a batch", al fine di migliorarne l'efficienza ed ottenere un funzionamento in continuo dello stesso, nonché un adeguamento del sistema fognario di collettamento delle acque meteoriche. Nel dettaglio il progetto prevede le seguenti modifiche:

- Impianto di depurazione afferente allo scarico S1:
  - realizzazione di bacino di sedimentazione finale e di comparto di ricircolo dei fanghi
  - realizzazione di comparto di accumulo/digestione aerata dei fanghi
  - installazione di centralina di controllo del pH e dosaggio di flocculante nel comparto di decantazione
  - adeguamento rete fognaria adiacente all'impianto di depurazione.
- Impianto fognario afferente allo scarico S2:
  - compartimentazione della rete fognaria lato est (c/o stazione rifrattometrica) con convogliamento nella rete nera verso nord dell'area interessata dalla lavorazione (afferente al depuratore) e interruzione di collegamento fognario verso sud con recapito della restante area nella rete acque di dilavamento.

Il corpo recettore degli scarichi S1 e S2 è il collettore fognario posto lungo la strada provinciale Correggio-Campagnola che recapita al depuratore di Reggio.

La planimetria di riferimento per le reti fognarie, impianti e scarichi è quella denominata "Planimetria – Layout – Fognature" datata 17/10/2016, acquisita al protocollo n.PGRE/2017/1352 del 07/02/2017.

### **Prescrizioni**

1. L'adeguamento dell'impianto di depurazione dovrà essere realizzato come da elaborati progettuali. A conclusione dei lavori e collaudo dovrà essere rilasciata una dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
2. I pozzetti di ispezione relativi agli scarichi S1 e S2 dovranno essere predisposti al fine di garantirne l'accessibilità in sicurezza e lo svolgimento delle operazioni di campionamento nel rispetto delle metodologie IRSA.
3. È tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
4. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione ed il buon funzionamento dell'impianto di depurazione mediante manutenzioni da eseguire con adeguata frequenza, eventualmente comprensive di autocontrollo analitico, conservando a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa a tali interventi. Dovranno essere adottati sistemi atti ad indicare le eventuali avarie del citato impianto.

5. La zona di raccolta e/o stoccaggio dei rifiuti dovrà essere pavimentata e dotata di idonei sistemi di contenimento ed accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di disperdimento.
6. La Ditta deve prevedere soluzioni strutturali/gestionali per garantire che le acque provenienti dalle aree soggette a fenomeni di sporramento, anche temporanei, siano raccolte e convogliate nella rete acque nere.
7. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunali e tutte le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni necessarie per realizzare l'intervento relativo allo stabilimento, le opere e la rete fognaria/impianti di depurazione e scarico, comunque nel rispetto della normativa vigente.

Relativamente allo scarico S1:

8. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **50.000 m<sup>3</sup>**.
9. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	4000
BOD <sub>5</sub>	2500
COD	4000
Solfiti	40
Cloruri	3000
Fosforo	200
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

10. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
11. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
12. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
13. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

14. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
15. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di fecce, vinacce, graspi e altri materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
16. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
17. I fanghi prodotti nell'impianto di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia di rifiuti e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
18. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 9.
19. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
20. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Relativamente allo scarico S2:

21. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento deve rispettare quanto previsto dal Regolamento di fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
22. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e deve essere reso accessibile agli Enti di controllo ed al personale del Gestore del SII addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
23. È vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
24. I reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
25. Ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

## Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06

La Ditta **“CANTINE RIUNITE & CIV Soc.Coop.Agr.”** è autorizzata a svolgere le attività di **lavorazione uve, vinificazione, stoccaggio vini**, nell’impianto ubicato in Comune di **Campagnola Emilia – Via Grande n.13/A** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	IMPIANTO TERMICO	4750	Oltre il colmo del tetto	14	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5  < 350 < 35	(1)
E2	IMPIANTO TERMICO	4550	Oltre il colmo del tetto	14	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5  < 350 < 35	(1)
E3	ASP. AMBIENTE SGRONDO DEL PIGIATO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E4-E5	ASP. CANALIZZATA DA AMBIENTE DI LAVORO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E6	ARIA RAFFREDDAMENTO COMPRESSORI ARIA	6600	Oltre il colmo del tetto	14 per 3 mesi/ anno	-----	-----	
E7-E8	RICAMBIO ARIA CORRIDOIO CELLA FRIGO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E9	RICAMBIO ARIA LOCALI COMPRESSORI FRIGORIFERI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E10	RICAMBIO ARIA LOCALI OFFICINA MANUTENZIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E11	RICAMBIO ARIA LOCALI TRASFORMATORI ENERGIA ELETTRICA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E12-E13	TORRE EVAPORATIVA	24150 Cad.	9	24	-----	----	
E14	TORRE EVAPORATIVA	36000	9	24	-----	----	
E15	TORRE EVAPORATIVA	72000	4	14	-----	----	
E16-E17	POMPE VUOTO FILTRO TAYLON PADOVAN	900 Cad.	2	14	-----	----	
E18	POMPA VUOTO DESOLFORATORE	360	2	14	-----	----	
E19	POMPA VUOTO CONCENTRATORE	360	2	14	-----	----	
E20	CALDAIA PER RISCALDAMENTO USO CIVILE BAGNI E UFFICI A METANO DA 48 KW	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E21	CALDAIA PER RISCALDAMENTO USO CIVILE ABITAZIONE CUSTODE A METANO 48 KW	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E22	CALDAIA PER RISCALDAMENTO USO CIVILE SPOGLIATOIO A METANO 48 KW	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E23	DEPURATORE BIOLOGICO	Emissione diffusa					

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.  
I limiti di emissione per **il materiale particolare e per gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) Per le emissioni diffuse derivanti dal depuratore biologico la Ditta deve adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali mirati al contenimento delle emissioni odorigene;
- 3) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto prot.PGRE/8890 del 09/08/2016;
- 4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) – 2 (limitatamente al parametro ossidi di azoto).
- 5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
  - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
  - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
  - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta emerge che le modifiche all'impianto di depurazione non hanno influenza sui livelli di rumore ambientale precedentemente misurati e che la ditta rispetterà i limiti acustici previsti dalla normativa vigente e dalla zonizzazione comunale.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**